

Codice A1715A

D.D. 28 aprile 2026, n. 446

**L.r. 5/2018. Riparto contributi alle Province e alla Città metropolitana di Torino per interventi in materia faunistico-venatoria - annualità 2026. Autorizzazione alla liquidazione.**



**ATTO DD 446/A1715A/2026**

**DEL 28/04/2026**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1700A - AGRICOLTURA E CIBO**

**A1715A - Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura**

**OGGETTO:** L.r. 5/2018. Riparto contributi alle Province e alla Città metropolitana di Torino per interventi in materia faunistico-venatoria - annualità 2026. Autorizzazione alla liquidazione.

Premesso che

la L.r. 19 giugno 2018 n. 5 “Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria“ prevede le funzioni, i compiti e le attività esercitate dalle province e dalla Città metropolitana di Torino in materia e inoltre stabilisce:

- all’articolo 30, comma 2 che tra le spese derivanti dall’attuazione della stessa legge per le materie inerenti la gestione faunistico-venatoria sono previste quelle riferite alla lett. e) contributi alle province e alla Città metropolitana di Torino per interventi in materia faunistico-venatoria;
- all’articolo 28, comma 7 che “Gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dell’art. 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l’anno 2012) e della Legge 157/1992, conservano validità ed efficacia purchè non in contrasto con la presente legge e fino all’approvazione dei relativi provvedimenti attuativi.”.

Vista la D.G.R. 24 novembre 2025 n. 5-1852 con la quale sono stati approvati i criteri, per gli anni 2026 e 2027, per il riparto del contributo alle Province e alla Città Metropolitana di Torino, in base ai quali è stato definito tra l’altro che:

- il 70% sia da ripartire in base al vigente territorio agro-silvo-pastorale (TASP) ricadente in ciascuna Provincia e nella Città metropolitana di Torino;
- il 30% sia da ripartire tra le Province e la Città Metropolitana di Torino in funzione del numero di comuni dei suddetti enti soggetti a restrizioni come individuati nel Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione vigente al momento del riparto per gli anni 2026;
- le Province e la Città Metropolitana di Torino possono utilizzare i rispettivi trasferimenti anche per il riconoscimento di rimborsi spese volti a favorire il coinvolgimento attivo dei soggetti, di cui all’articolo 19 della legge n. 157/1992 e all’articolo 20 della legge regionale n. 5/2018, con requisiti

e competenze per collaborare alle attività e alle azioni previste nelle misure di gestione, di controllo e di riduzione numerica dei cinghiali, nel rispetto di quanto definito nell'Ordinanza del Commissario straordinario alla peste suina africana vigente al momento del riparto per gli anni 2026;

- *"in deroga a quanto disposto dalla DGR n. 58-9688 del 16 giugno 2003, le attività relative al suddetto contributo devono essere concluse entro il 31 dicembre di ogni anno dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino, le quali sono tenute a presentare entro il 15 febbraio dell'anno successivo la prescritta relazione al Settore Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura integrata da dettagliata rendicontazione e da dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, dell'avvenuta corretta imputazione delle voci di spesa, al fine di evitare duplicazioni delle stesse, attestando di non aver ricevuto altri contributi pubblici per la stessa spesa, pena la revoca del contributo di cui al presente provvedimento"*;

- che gli importi non utilizzati entro il 31 dicembre di ogni anno dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino sono da restituire alla Regione Piemonte entro il 28 febbraio dell'anno successivo motivando tale mancato impiego.

Richiamate

- la nota prot. n. 00007914 del 1° aprile 2025 con la quale il Settore e gestione fauna selvatica e acquicoltura, di seguito il Settore, ha specificato le spese non più rendicontabili in quanto non più ammesse;

- la nota prot n. 00027858 del 4 dicembre 2025 con la quale il Settore ha sottolineato che le risorse quali contributi alle province e alla Città metropolitana di Torino per interventi in materia faunistico-venatoria, ripartite nel 2026, sono relative a spese correnti e ha informato che l'ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE REGIONALE N. 23 DEL 29 OTTOBRE 2015 "RIORDINO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE CONFERITE ALLE PROVINCE IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 7 APRILE 2014, N. 56 (DISPOSIZIONI SULLE CITTÀ METROPOLITANE, SULLE PROVINCE, SULLE UNIONI E SULLE FUSIONI DI COMUNI)", di seguito "Accordo quadro", consentirà alle amministrazioni interessate di ricevere gli importi indicati per le spese di funzionamento 2025-2026- 2027 per l'esercizio delle funzioni conferite dalla Regione alle province ed alla Città metropolitana di Torino, nonché per l'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa esercitate dal personale in avvalimento;

-le comunicazioni nel frattempo intercorse con le suddette amministrazioni che hanno segnalato ulteriori voci di spesa non più rendicontabili in quanto non più ammesse.

Visto l'"Accordo quadro" tra Regione Piemonte e Città metropolitana di Torino e Province piemontesi (Rep. n. 440/2025 del 16 dicembre 2025).

Dato atto che il suddetto "Accordo quadro" prevede espressamente che: *"In caso di specifiche e documentate esigenze l'importo totale, come determinato, previo assenso da parte della Regione, potrà essere implementato con specifici provvedimenti, entro i limiti delle assegnazioni di bilancio."*

Dato atto inoltre che, con specifico provvedimento, il Settore regionale Rapporti con le autonomie locali, elezioni e referendum, polizia locale e sicurezza integrata, espropri-usi civici procede alla ripartizione delle risorse finanziarie, relativamente all'esercizio delle funzioni conferite, a favore delle singole Province piemontesi e della Città metropolitana di Torino sulla base della ripartizione determinata in base ai criteri di cui all'"Accordo quadro".

Vista la D.D. n. 413 del 16 aprile 2026 con la quale è stato aggiornato il calcolo del territorio agro-silvo-pastorale regionale (TASP) secondo i criteri disciplinati dalla D.G.R. n. 43-1055 del 10 ottobre 2005.

Vista la legge regionale n. 16 del 21 giugno 2002 che istituisce in Piemonte l'Organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari.

Visto l'articolo 5 della L.r. n. 16/2002 che dispone che all'Organismo Pagatore regionale possa essere affidata, da parte della Regione Piemonte, anche l'esecuzione di pagamenti relativi a leggi regionali, nelle materie non conferite agli enti delegati dalla L.r. n. 17/1999.

Tenuto conto che, in base a quanto stabilito dall'art. 12 della l.r. 35/2006, la funzione di Organismo Pagatore è svolta dall'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA).

Vista la D.G.R. 9 luglio 2021 n. 23-3510 "Legge regionale 16/2002, articolo 5, comma 2 e 3. Disposizioni, per il periodo 2021-2025, sulle modalità, criteri e procedure per l'esecuzione dei pagamenti relativi a leggi regionali affidata all'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA)."

Vista la determinazione dirigenziale 31 luglio 2021 n. 657/A1700A/2021 "Approvazione dello schema di convenzione da stipularsi con l'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA), in attuazione della DGR 9 luglio 2021, n. 23-3510 avente per oggetto "Legge regionale 16/2002, articolo 5, comma 2 e 3. Disposizioni, per il periodo 2021-2025, sulle modalità, criteri e procedure per l'esecuzione dei pagamenti relativi a leggi regionali affidata all'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA)".

Vista la convenzione stipulata con ARPEA in data 3 agosto 2021 (rep. n. 331 del 31 agosto 2021) per l'affidamento di incarico all'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) ai sensi dell'art. 5, comma 2 della L.R. 16/2002.

Atteso che con la determinazione dirigenziale n. 769/A1700A/2021 del 1 settembre 2021 si è provveduto all'individuazione dei procedimenti amministrativi interessati all'attuazione della convenzione succitata.

Vista la determinazione dirigenziale n. 877/A1700A/2023 del 19 ottobre 2023 con la quale è stato aggiornato l'elenco dei procedimenti amministrativi oggetto della convenzione con Arpea del 3 agosto 2021 (rep. n. 331 del 31 agosto 2021).

Dato atto che presso ARPEA è stato istituito il "fondo caccia" al quale afferiscono i fondi necessari per la liquidazione delle risorse relative alle materie inerenti la gestione faunistico-venatoria di cui all'articolo 30, L.r. 5/2018.

Preso atto dell'Impegno n. 2026/294 di euro 360.000,00 sul capitolo di spesa 177140/2026 del bilancio finanziario regionale 2026-2028, annualità 2026 in favore dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura - ARPEA (cod. soggetto 139952), quale contributo regionale da erogare alle Province e alla Città metropolitana di Torino per interventi in materia faunistico-venatoria.

Preso atto inoltre dell'atto contabile di liquidazione ALG n. 2026/899/ALG, con il quale è stato liquidato all'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) l'importo di euro 360.000,00 quale contributo regionale da erogare alle Province e Città metropolitana di Torino per interventi in materia faunistico-venatoria.

Accertato che l'Impegno n. 2026/294 di euro 360.000,00 presenta l'intera disponibilità finanziaria.

Viste le risultanze dell'istruttoria effettuata dal Settore Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura per il riparto dei contributi alle Province e alla Città metropolitana di Torino per interventi in materia faunistico-venatoria e riportate nel verbale prot. n. 9032 del 28 aprile 2026, conservato agli atti del Settore.

Rilevato che gli importi destinati alle Province e alla Città metropolitana di Torino, quali contributi per interventi in materia faunistico-venatoria per l'anno 2026, ammontano complessivamente ad euro 360.000,00.

Valutato pertanto di liquidare alle Province e alla Città metropolitana di Torino, l'importo complessivo di euro 360.000,00 a titolo di contributi per interventi in materia faunistico-venatoria per l'anno 2026, come indicato nella tabella sottostante, per un importo complessivo pari ad euro:

<b>ENTE</b>	<b>IMPORTO RIPARTITO DA LIQUIDARE</b>
Provincia di Alessandria	€ 103.814,99
Provincia di Asti	€ 42.474,76
Provincia di Biella	€ 9.070,93
Provincia di Cuneo	€ 84.312,61
Provincia di Novara	€ 12.383,54
Città metropolitana di Torino	€ 64.293,31
Provincia di Vercelli	€ 21.619,91
Provincia del Verbano-Cusio-Ossola	€ 22.029,95

Considerato che all'onere di euro 360.000,00 per il riparto alle Province e alla Città metropolitana di Torino dei contributi per interventi in materia faunistico-venatoria per l'anno 2026, si fa fronte utilizzando l'Impegno n. 2026/294 di euro 360.000,00 sul capitolo di spesa 177140/2026 (Missione 16 - Programma 1602) di cui alla D.D. n. 288 del 12 aprile 2024.

Dato atto dell'osservanza dei criteri approvati con D.G.R. 24 novembre 2025 n. 5-1852, così come previsto dal combinato disposto dei commi 1, 3 e 4 dell'articolo 6 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14.

Dato inoltre atto che ai sensi dell'art. 8 della legge Regionale 14 ottobre 2014 n. 14 il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla D.G.R. n. 5-2348 del 16 marzo 2026 "Legge n. 241/1990, articolo 2. Legge regionale n. 14/2014, articolo 8. Individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi afferenti alla sfera di competenza della Direzione regionale Agricoltura e Cibo. Revoca della deliberazione della Giunta regionale n. 20-6877 del 15 maggio 2023".

Visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante il "Riordino della disciplina

riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”.

Ritenuto che, ai fini dell’efficacia del presente provvedimento, lo stesso sia soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 26 comma 2 del D.lgs n. 33/2013, sul sito della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione Trasparente”.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. 25 gennaio 2024 n. 8-8111.

Tutto ciò premesso,

## **LA DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- articoli 4 e 17 del D.lgs 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- articoli 17 e 18 della L.r. 23/08 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- Legge regionale n. 14 del 14 ottobre 2014;
- D.lgs. n. 33/2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", e, in particolare gli artt. 23 e 37;
- " L.r. 5/2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria";
- D.G.R. 1 settembre 2025, n. 2-1521/2025/XII "Legge regionale n. 23/2015, articolo 10, comma 1. Approvazione, in sostituzione dell'accordo di cui alla D.G.R. n. 23-4390 del 19 dicembre 2016 (Rep. n. 147/2016), dello schema di accordo per la definizione del costo standard annuale per le spese di funzionamento relative alle funzioni conferite dalla Regione Piemonte alle province ed alla Città metropolitana di Torino. Spesa complessiva massima.";
- D.G.R. 25 gennaio 2024 n. 8-811 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n.1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361";
- D.G.R. 30 gennaio 2026 n. 3-2182 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028, ai sensi del Decreto Legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito in Legge n. 113 del 6 agosto 2021";

## **DETERMINA**

per le motivazioni esposte in premessa e sulla base delle risultanze dell’istruttoria effettuata:

- di procedere, ai sensi della D.G.R. 24 novembre 2025 n. 5-1852, al riparto complessivo di euro 360.000,00 alle Province e alla Città metropolitana di Torino a titolo di contributi per interventi in materia faunistico-venatoria per l'anno 2026, come indicato nella tabella seguente:

<b>ENTE</b>	<b>IMPORTO RIPARTITO DA LIQUIDARE</b>
Provincia di Alessandria	€ 103.814,99
Provincia di Asti	€ 42.474,76
Provincia di Biella	€ 9.070,93
Provincia di Cuneo	€ 84.312,61
Provincia di Novara	€ 12.383,54
Città metropolitana di Torino	€ 64.293,31
Provincia di Vercelli	€ 21.619,91
Provincia del Verbano-Cusio-Ossola	€ 22.029,95

- di prendere atto che all'onere di euro 360.000,00 per il riparto alle Province e alla Città metropolitana di Torino dei contributi per interventi in materia faunistico-venatoria per l'anno 2026, si fa fronte utilizzando l'Impegno n. 2026/294 di euro 360.000,00 sul capitolo di spesa 177140/2026 (Missione 16 - Programma 1602) di cui alla D.D. n. n. 288 del 12 aprile 2024;

- di autorizzare ARPEA alla liquidazione a favore delle Province e della Città metropolitana di Torino degli importi indicati al punto precedente del presente provvedimento, una volta acquisita l'attestazione della regolarità contributiva mediante il documento unico di regolarità contributiva (DURC) ;

- di stabilire che le funzioni, i compiti e le attività relative al suddetto contributo devono essere concluse entro il 31 dicembre 2026 dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino, le quali sono tenute a presentare entro il 15 febbraio dell'anno successivo la prescritta relazione al Settore Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura integrata da dettagliata rendicontazione e da dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, dell'avvenuta corretta imputazione delle voci di spesa, al fine di evitare duplicazioni delle stesse, attestando di non aver ricevuto altri contributi pubblici per la stessa spesa, pena la revoca del contributo di cui al presente provvedimento.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22, nonché ai sensi dell'art. 26 comma 2 del D.lgs n. 33/2013 sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione Trasparente".

LA DIRIGENTE (A1715A - Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura)

Firmato digitalmente da Alessandra Berto